

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: Note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi 2014
Sottofascicolo: Servizi telematici
Sottofascicolo: Polizze speciali
Autore: mm; ap
Altri Uffici: Si
Minisito: Si
Internet: Si

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Polizze speciali. Assicurazione pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958). Nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web.

Si illustrano i nuovi servizi *on line* realizzati per le polizze speciali di cui all'oggetto, disponibili in www.inail.it nonché le implementazioni rilasciate in GRA Web.

POLIZZA SPECIALE PESCATORI

Si ricorda brevemente la disciplina dell'assicurazione in discorso, istituita dalla legge n. 250/1958.

Sono soggette all'obbligo assicurativo le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia per proprio conto che quando siano associate in cooperative o compagnie.

La tutela assicurativa è articolata come segue:

1. i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne sono assicurati all'INAIL con il sistema dei premi speciali unitari ai sensi dell'art.42 TU n.1124/1965¹ nell'ambito della gestione Industria;
2. i familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e cioè il coniuge, i figli, gli altri parenti, ecc.,² sono assicurati con la forma contributiva ordinaria³;

¹ Vedi circolare INAIL n. 8/1966-allegato C.

² Vale a dire gli altri soggetti indicati al punto 6 dell'art.4 del TU 1124/1965.

³ vedi circolare INAIL n.29/1984.

3. i componenti dell'equipaggio delle navi da pesca alle dipendenze altrui (addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori) sono assicurati con la gestione speciale Navigazione (ex Ipsema) ai sensi dell'art.127 TU n.1124/1965.

Per i soggetti di cui al punto 1 è stabilito un premio a persona per mese o frazione di mese, (pari per il 2014 a € 31,60), in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente (uguale per l'anno 2014 a € 26,44). Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente (il premio minimo deve essere diviso per la retribuzione minima e moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore)⁴.

Si ricorda, inoltre, che ai premi speciali unitari e ai premi ordinari relativi al settore della pesca si applica la riduzione contributiva prevista dall'art. 6, comma 1 del d.l. n. 457/97.

Per i rapporti assicurativi di nuova istituzione, il titolare e la società cooperativa o compagnia di pescatori devono presentare la denuncia di esercizio entro i termini di cui all'art.12 D.P.R. n.1124/1965, comunicando il numero dei soci assicurati, il relativo codice fiscale, la retribuzione giornaliera e la data di iscrizione o recesso dei soci, se trattasi di società cooperativa.

Entro il 10 gennaio di ogni anno devono essere presentati gli elenchi dei soci⁵.

In caso di variazioni (ingresso e recesso di uno o più soci nel corso dell'anno), è previsto l'obbligo della relativa comunicazione da effettuarsi entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Sulla base dei dati comunicati con gli elenchi mensili di cui sopra, inviati entro il 10 del mese successivo a quello della variazione, l'Inail determina i conguagli relativi ai mesi interessati dalle variazioni dei soci. Nel caso in cui non si sia verificata alcuna variazione nella compagine societaria la cooperativa non deve ovviamente inviare alcun elenco.

La determinazione dei premi mensili dovuti per l'intero anno è effettuata a gennaio sulla base degli elenchi annuali che le cooperative hanno l'obbligo di presentare entro il 10 del suddetto mese.

1. NUOVI SERVIZI TELEMATICI PER LA GESTIONE DELLA POLIZZA SPECIALE PESCATORI

In www.inail.it “servizi online” sono stati rilasciati i servizi di iscrizione e variazione per le polizze speciali pescatori e per gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili, con cui gli utenti registrati devono effettuare:

- la denuncia di iscrizione per l'istituzione di una posizione assicurativa territoriale con polizza speciale pescatori, attraverso il servizio “denuncia di iscrizione”;

⁴ Circolare INAIL n.21 del 27.3.2014 “Limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2014.”

⁵ Art. 2, comma 1, della legge n. 250/1958.

- la denuncia di variazione per l’istituzione di una polizza pescatori su una PAT con polizza dipendenti già presente nel codice ditta interessato, attraverso il servizio “denuncia di variazione”;
- la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il 10 di gennaio, attraverso il servizio “invio elenco annuale soci pescatori”;
- la comunicazione delle variazioni dei soci, da effettuarsi entro il 10 del mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (nuovo ingresso/recesso), attraverso il servizio “invio elenco mensile variazioni soci pescatori”;
- la comunicazione della retribuzione prescelta, nel caso si intenda pagare il premio su una retribuzione superiore rispetto a quella minima convenzionale, attraverso il servizio “denuncia di variazione retribuzione”.

I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it – Servizi online – Istruzione e Manuali.

Denuncia di iscrizione con istituzione della polizza speciale pescatori

Il soggetto assicurante o un suo intermediario deve presentare all’Inail la denuncia di iscrizione telematica con il servizio “Iscrizione ditta” e, dopo aver compilato il “Quadro B – Premi Denuncia di iscrizione – Sede lavori”, deve selezionare nel “Menù quadri” il nuovo link “Polizza pescatori” e compilare la denuncia.

Si applica il termine previsto dall’art.12, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, pertanto la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori.

Se la denuncia viene effettuata oltre il termine sopra ricordato, il servizio determina automaticamente il periodo ovvero i periodi ante denuncia per i quali devono essere indicate le retribuzioni.

E’ prevista inoltre la possibilità di indicare la retribuzione minima convenzionale oppure una retribuzione differente. In questo ultimo caso, il servizio impedisce con apposito messaggio l’inoltro della denuncia se la retribuzione indicata è inferiore a quella convenzionale.

Nella denuncia online sono comunque presenti gli stessi dati previsti nel modulo “quadro G” pubblicato in www.inail.it – Modulistica.

Si ricorda che in caso di denuncia di iscrizione presentata da un soggetto già titolare di codice ditta cessato, il servizio online “Iscrizione ditta”, dopo la verifica del codice fiscale, consente di effettuare la nuova iscrizione riattivando lo stesso codice ditta.

Istituzione di una nuova PAT con polizza speciale pescatori

Nel caso in cui il soggetto assicurante sia già titolare di un codice ditta e debba essere istituita una nuova PAT per assicurare i pescatori con la polizza speciale, l’utente deve

utilizzare il servizio “Denuncia di variazione” e compilare la denuncia per l’apertura di una nuova PAT con polizza pescatori.

In questo caso, trattandosi di una variazione, il termine di presentazione della denuncia è quello previsto dall’art.12, comma 3, del D.P.R. n.1124/1965, pertanto la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività da assicurare con la polizza speciale pescatori.

Istituzione e cessazione della polizza pescatori

In “Servizi online”, “Denunce”, “Denunce di variazione”, l’utente deve selezionare il codice ditta e la PAT interessati alla variazione e selezionare il link “Polizza pescatori” e poi il link “Nuova polizza” in caso di apertura di una nuova polizza.

Nel caso in cui debba essere cessata la polizza, si deve selezionare il link “Polizza pescatori” e poi “Cessazione polizza”.

Invio elenco annuale soci pescatori

Il servizio “Invio elenco annuale soci pescatori” deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne titolari di codice ditta e PAT con polizza pescatori attiva per effettuare la comunicazione annuale degli elenchi dei soci.

Deve essere inoltrato un *file* formato “.txt” denominato “Pescatori”, che deve essere allegato dopo aver selezionato il link “Invio elenco annuale soci pescatori”, all’interno del menù “Polizza pescatori” dei servizi online (il tracciato record è illustrato nei manuali pubblicati nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it – Servizi online – Istruzione e Manuali).

L’invio annuale dell’elenco dei soci pescatori deve essere effettuato entro il 10 di gennaio di ogni anno, come stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 250/1958.

Invio elenco mensile variazioni soci pescatori

Il servizio “Invio elenco mensile variazioni soci pescatori” deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne per comunicare gli ingressi e/o i recessi dei singoli soci che si verificano nel corso dell’anno.

Deve essere inoltrato un *file* formato “.txt” denominato “Pescatori”, che deve essere allegato dopo aver selezionato il link “Invio elenco mensile variazioni soci pescatori”, all’interno del menù “Polizza pescatori” dei Servizi online (il tracciato record è illustrato nei manuali pubblicati nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it – Servizi online – Istruzione e Manuali).

L'invio dell'elenco mensile delle variazioni dei soci pescatori deve essere effettuato entro il 10 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate, come stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 250/1958..

Denuncia di variazione retribuzione

Sia il pescatore autonomo che le cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne possono scegliere di pagare il premio di assicurazione sulla base di una retribuzione differente rispetto a quella convenzionale stabilita per legge, purché la retribuzione prescelta sia superiore a quest'ultima.

La relativa comunicazione può essere effettuata in qualsiasi momento nel corso dell'anno e, comunque, non più di una volta nel periodo di riferimento, attraverso l'apposito servizio "Denuncia di variazione retribuzione" selezionabile all'interno del menù "Polizza pescatori" dei Servizi online.

2. ADEGUAMENTI IN GRA WEB PER LA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE PESCATORI

Denuncia di iscrizione con apertura della polizza pescatori

Nelle denunce online inviate sono presenti tutti i dati a compilazione obbligatoria (numero dei soci, codice fiscale del titolare pescatore autonomo, codici fiscali dei soci della cooperativa o compagnia della piccola pesca marittima e delle acque interne, retribuzione giornaliera prescelta, data ingresso, data recesso), sulla base dei quali GRA Web determina il premio dovuto.

La procedura è stata implementata in modo da acquisire anche il dato relativo alla retribuzione giornaliera prescelta (se indicata nella denuncia) superiore alla retribuzione minima fissata per legge, in quanto per retribuzioni giornaliere superiori al minimo, il premio va aumentato in misura proporzionale all'aumento retributivo⁶.

I dati retributivi vengono gestiti per singola polizza e non per singolo socio posto che uno stesso datore di lavoro non può applicare retribuzioni differenziate ai singoli soci lavoratori.

Gestione degli elenchi annuali

In GRA Web è stata creata la classe documentale "Elenchi annuali soci pescatori", ordinati cronologicamente per anno di riferimento. Il premio dovuto per l'anno di riferimento è determinato ovviamente nel momento in cui gli elenchi sono lavorati in GRA Web.

Gestione degli elenchi mensili

In GRA Web è stata creata la classe documentale "Elenchi mensili soci pescatori", la cui lavorazione determina le integrazioni di premio dovute.

⁶ Circolare INAIL n. 88/1966.

Variazione retribuzione

Come già illustrato, il pescatore autonomo e le cooperative/compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne possono chiedere che il premio venga liquidato sulla base di una retribuzione superiore a quella minima convenzionale fissata per legge.

Tale retribuzione può essere indicata sia al momento dell'apertura della polizza, sia in occasione della comunicazione degli elenchi annuali, insieme agli altri dati che vengono comunicati per la determinazione del premio (numero dei soci pescatori, relativi codici fiscali, codice fiscale del pescatore autonomo).

E' stata, quindi, creata in GRA Web una ulteriore classe di documenti denominata "Variazione retribuzione pescatori", la cui lavorazione determina l'acquisizione in archivio della retribuzione dichiarata relativamente al periodo di riferimento, con determinazione dell'integrazione di premio dovuta.

Sistema sanzionatorio

Si ricorda che in caso di tardata o omessa denuncia di iscrizione si applica l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n.1124/1965, pertanto, nel caso in cui la denuncia sia presentata oltre il termine dell'inizio attività, si configura evasione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Del pari si configura evasione nel caso in cui la cooperativa/compagnia presenti l'elenco dei soci pescatori oltre il termine del 10 gennaio dell'anno di riferimento⁷ e sia dovuto un maggior premio nonché nel caso in cui le variazioni relative a nuovi ingressi e/o recessi dei soci pescatori in corso d'anno⁸ siano comunicate oltre il 10 del mese successivo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola

⁷ Art.2, comma 1, legge n. 250/1958.

⁸ Art.2, comma 2, legge n. 250/1958.